

Informativa per la clientela di studio

N. 185 del 12.12.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Trasparenza fiscale opzione entro il 31.12

L'opzione per la trasparenza fiscale deve essere effettuata entro il prossimo 31 dicembre 2012. Le società di capitali in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono optare per il regime di trasparenza fiscale ovvero rinnovare l'applicazione per il triennio 2012 – 2014.

Nella trasparenza fiscale, che rappresenta il regime naturale di tassazione delle società di persone, il reddito prodotto dalla società è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Premessa

Il regime di trasparenza fiscale generalmente applicabile da parte delle società di persone può essere adottato, al sussistere di particolari requisiti, anche dalle società di capitali, come previsto dagli artt. 115 e 116, TUIR.

In particolare, l'accesso a tale regime è consentito:

- alle società di capitali i cui soci sono altre società di capitali (art. 115);
- alle S.r.l. i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116).

L'opzione per l'istituto della trasparenza ha come effetto quello di tassare le società di capitali con le stesse modalità delle società di persone. Il reddito prodotto viene determinato in capo alla società e imputato ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione e in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili.

Requisiti richiesti

I requisiti per adottare il regime della c.d. "Piccola Trasparenza" disciplinata dall'art. 116 TUIR, richiedono che:

1. i soci siano esclusivamente persone fisiche;
2. il numero dei soci non sia superiore a 10 (20 per le società cooperative);
3. l'ammontare dei ricavi non sia superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore.

È importante evidenziare che il regime di trasparenza può essere scelto anche da una srl unipersonale e anche dalle società di nuova costituzione.

Opzione

La volontà della società di optare per il regime di tassazione per trasparenza deve essere manifestata attraverso la procedura stabilita dal D.M. 23.4.2004 ed entro il 31.12 di ogni anno.

Le società interessate devono:

- manifestare l'opzione per la trasparenza per il triennio successivo;
- decorso il triennio, manifestare la volontà di rinnovare l'opzione per il successivo triennio.

La scadenza del 31.12.2012 riguarda, in particolare, i contribuenti c.d. "solari":

- che desiderano applicare il regime di trasparenza nel triennio 2012/2013/2014;
- che vogliono rinnovare l'opzione già esercitata in passato anche per il nuovo triennio 2012/2013/2014.

Nessun adempimento deve invece essere posto in essere da parte di coloro che decorso il triennio non intendono rinnovare l'opzione per il successivo triennio. Il decorso del termine per il rinnovo dell'opzione farà rientrare la società nell'ambito dell'ordinaria determinazione dell'Ires.

In pratica, il rinnovo dell'opzione va esercitato entro la data del 31 dicembre 2012 e riguarda così come indicato:

- sia la società partecipata, tenuta ad utilizzare il modello di comunicazione previsto per l'opzione;
- sia i soci tenuti ad inviare nuovamente la raccomandata alla società partecipata.

Adempimenti

Ogni **socio** deve comunicare alla società l'opzione per la trasparenza mediante raccomandata A/R. È esclusa la possibilità di esercitare l'opzione mediante la raccomandata a mano, o in qualsiasi altro mezzo al di fuori di quello espressamente previsto dall'Amministrazione Finanziaria.

La mancata comunicazione, anche solo da parte di un socio, rende inefficace l'opzione per il regime in esame.

Nella Srl Unipersonale, poiché la volontà dell'unico socio coincide con quella della società, non è richiesta la raccomandata da parte del socio, in quanto risulta comunque soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell'unico socio di optare per la trasparenza.

La **società** deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la propria opzione, nonché quelle fornite dai soci. A tal fine, la comunicazione va:

1. redatta sull'apposito modello fornito dall'Agenzia delle Entrate e approvato con provvedimento del 4/08/2004;
2. trasmessa in via telematica entro la fine del primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione.

La società può comunicare telematicamente l'opzione solo se precedentemente tutti i soci hanno inviato alla società la raccomandata A/R con cui dichiarano l'adesione al regime.

Compilazione del modello

Il modello è dato da un unico prospetto. Il primo passo da compiere per la compilazione del modello è quello di indicare il tipo di opzione a cui si è interessati, barrando la specifica casella predisposta rispettivamente per il caso della trasparenza intersocietaria o per l'ipotesi alternativa di cui all'art. 116 del TUIR.

Tra i dati da fornire in via preliminare va poi indicato anche il tipo di comunicazione che ci si appresta a effettuare, dato che il contribuente potrebbe trovarsi a segnalare, a seconda dei casi:

- la prima opzione (triennio "2012-2014");
- il rinnovo;
- la perdita di efficacia dell'opzione;
- la conferma dell'opzione.

Successivamente è necessario indicare i dati della società partecipata, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, i dati relativi ai soci, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.

Convenienza del regime

Il regime della Trasparenza ha l'obiettivo di eliminare l'effetto della doppia imposizione economica che si verifica a causa dell'abolizione del credito d'imposta sugli utili.

Infatti, gli utili distribuiti dalla Srl, assoggettati ad Ires in capo alla società, sono ulteriormente tassati in capo ai soci.

Per valutare la convenienza del regime di Trasparenza è necessario determinare il carico fiscale globale di società e soci, rispetto a quello che si verifica mantenendo il regime ordinario di tassazione.

I principali elementi da prendere in considerazione ai fini della scelta riguardano:

1. **Reddito della società:** la Trasparenza è progressivamente più conveniente al decrescere del reddito imponibile della società, in quanto l'IRES pagata dalla società è proporzionale al reddito, mentre la ripartizione del reddito tra i soci comporta una tassazione in capo a ciascuno di essi con un'aliquota media IRPEF più bassa;
2. **Numero dei soci:** un numero di soci più elevato consente di ridurre il reddito imputato a ciascuno di essi, quindi di fruire maggiormente dell'effetto di progressività dell'IRPEF;
3. **Possesso di altri redditi da parte dei soci:** maggiore è l'ammontare degli altri redditi posseduti dai soci, minore è la convenienza per il regime di Trasparenza, in quanto il reddito imputato dalla società, in presenza di altri redditi, sarà oggetto di aliquote IRPEF più elevate;
4. **Rapporto tra reddito imponibile e utile della società:** la presenza di variazioni in aumento di importo elevato diminuisce la convenienza per il regime di trasparenza in quanto i soci scontano l'IRPEF con aliquote elevate che possono superare l'aliquota IRES della società.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍